

N. 30/2020 *sub* 3 RGE



**TRIBUNALE DI AREZZO**

**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dal debitore in data 27.12.23 in ragione della mancata iscrizione nell'elenco ex art. 106 TUB della società titolare del credito (Siena NPL 2018 SRL) e della sua procuratrice (c.d. servicer) Cerved Credit Management SPA (di seguito, Cerved);

rilevato che il creditore procedente si è costituito contestando preliminarmente la tardività dell'opposizione, in quanto spiegata dopo la vendita, nonché, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, dando atto che la mandataria Cerved Credit Management spa non è iscritta nell'albo ex art. 106 TUB, non essendo a ciò tenuta secondo quanto precisato anche dalla Banca d'Italia nelle circolari depositate in atti;

esaminato il fascicolo;

ritenuto, quanto alla questione preliminare eccepita in punto di tardività dell'opposizione perché promossa oltre il termine di cui all'art. 615, comma 2 cpc, che, benché la predetta norma detti una preclusione temporale tale da impedire la proposizione di contestazioni che non attengano fatti sopravvenuti, ovvero fatti che ben avrebbero potuto essere allegati tempestivamente, devono ritenersi ricompresi nell'ambito dei poteri officiosi del giudice gli accertamenti concernenti la titolarità del credito azionato in via esecutiva nonché l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto incarico della riscossione;

ritenuto, pertanto, che la presente opposizione, inammissibile in quanto tale perché tardiva, debba essere riqualficata (così come peraltro precisato dalla stessa parte opponente nel proprio atto) quale sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del GE di controllo della legittimità della procedura;

considerato che la parte opposta, in risposta alla contestazione di mancata iscrizione all'albo ex art 106 TUB della società mandataria, ha dato atto che la stessa non risulta effettivamente iscritta nel sopra indicato albo, essendo in possesso della sola autorizzazione ex art 115 TULPS;

osservato, con riferimento all'iscrizione dell'albo ex art 106 TUB, che:

- in base al combinato disposto degli artt. 1 e 3 legge 30 aprile 1999 n.130 (disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), apposite società aventi come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono rendersi cessionarie a titolo oneroso di crediti pecuniari individuabili in blocco;
- la società cessionaria dei crediti incarica un terzo soggetto (c.d. servicer) per *"la riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento"* (art. 2 comma 3, lett c);
- l'art. 2, comma 6, della citata legge prevede che *"i servizi indicati nel comma 3, lettera c) possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti"*;
- la circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 prevede che *"per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di*

*specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati";*

- *che, nelle note di chiarimenti alla sopra citata Circolare, la Banca d'Italia ha precisato che "la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer - come sopra definiti - affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi - fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB";*

ritenuto pertanto che dalle disposizioni sopra citate si evince:

- (i) che la società cessionaria non ha l'obbligo di iscriversi nell'albo di cui all'art. 106 TUB, in quanto tale obbligo riguarda unicamente il cd. servicer, ossia il soggetto incaricato della riscossione dei crediti;
- (ii) il servicer può a sua volta delegare lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti - eccezion fatta per il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis - a soggetti non iscritti all'albo (cd. subservicer);

considerato che, nel caso in esame, non ci troviamo di fronte ad una operazione di esternalizzazione dell'attività di recupero dei crediti ceduti in blocco effettuata da un servicer - iscritto all'albo previsto dall'art. 106 citato - ad un subservicer;

osservato infatti che il mandato è stato conferito dalla società di cartolarizzazione (SIENA NPL 2018 S.r.l.) direttamente ad un soggetto che non è iscritto nell'albo ex art. 106 TUB, essendo irrilevante che Cerved sia titolare della licenza ex art. 115

Tulps, posto che tale disposizione afferma chiaramente che la licenza concerne unicamente le "attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi";

ritenuto in conclusione che la società cessionaria non è tenuta all'iscrizione nell'albo previsto dal citato art. 106 T.U.B. ma che, tuttavia, quest'ultima, per procedere al recupero del credito di cui si è resa cessionaria si deve avvalere di uno dei soggetti previsti dall'art. 2 comma 6 legge 30 aprile 1999 n. 130, che ha compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione e lui solo potrà al più esternalizzare l'attività di recupero dei crediti a soggetti terzi;

considerato che l'ordinamento non detta una sanzione in ambito civilistico in merito alle sorti dell'attività di *servicing* compiuta in assenza di autorizzazione;

ritenuto che la censura sollevata dalla parte debitrice sia da inquadrarsi in termini di difetto di rappresentanza;

osservato che la cessionaria mandante si è avvalsa di una mandataria non autorizzata all'attività promossa, con la conseguenza che, in applicazione del principio sancito dall'art. 182 cpc, debba concedersi termine alla società titolare del credito per regolarizzare la propria costituzione in giudizio mediante conferimento del potere di rappresentanza a soggetto debitamente autorizzato;

ritenuto pertanto, riqualficata l'istanza come sollecitazione dei poteri officiosi del GE ex art. 484 cpc, doversi rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva (senza assegnazione, quindi, dei termini per il giudizio di merito), ma che tuttavia debbano comunque sospendersi le sole attività di vendita per un periodo di tempo utile ad acquisire la documentazione sopra indicata;

ritenuto infine doversi compensare le spese tra le parti, attesa l'inammissibilità dell'opposizione promossa e l'attuale carenza documentale che ha indotto a sospendere le attività di vendita in corso;

**pqm**

rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;

**sospende le sole operazioni di vendita, revocando l'asta fissata per il 25 gennaio 2024 e disponendo la restituzione, a cura del delegato, delle cauzioni agli offerenti telematici ed analogici;**

assegna termine di 90 gg al creditore procedente per la regolarizzazione della costituzione in giudizio secondo quanto esposto in parte motiva, rinviando la procedura all'udienza del **15 maggio 2024 ore 13:00**.

**Manda alla cancelleria esecuzioni per l'inserimento della presente ordinanza anche nella procedura principale Rges 30/2020.**

Si comunichi.

Arezzo, 24 gennaio 2024

**IL GE**

**Elisabetta Rodinò di Miglione**